



**CORTE FEDERALE DI APPELLO  
IN FUNZIONE DI CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

**DECISIONE N. 1/2020**

**PROCEDIMENTO N. 01/CFA/FICK/2020**

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello composta da:

Avv. Prof. Andrea Panzarola	Presidente
Avv. Prof. Alberto Gambino	Componente
Avv. Alessandro Gioia	Componente

In esito alla riunione in camera di consiglio tenutasi in data 14 febbraio 2020, sciogliendo la riserva assunta in data 30 gennaio 2020, ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

nel procedimento in grado di appello n. 01/CFA-FICK/2019 instaurato con reclamo (tempestivamente depositato presso la Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello) dall'Avv. Gueli Ottaviano n.q. di Presidente del Comitato Regionale Sicilia Fick, difeso in proprio, avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale n. 3/2019, depositata in data 07 gennaio 2020 pubblicata in data 08 gennaio 2020.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con segnalazione alla Fick, il sig Vitantonio Fornarelli n.q. di Presidente del Collegio degli Ufficiali di Gara e della Direzione Arbitrale Canoa, in data 03 dicembre 2019, denunciava l'irregolarità della manifestazione regionale di discesa sul fiume S. Leonardo del 27 ottobre 2019 ad Augusta, per il fatto che sarebbe mancata la designazione arbitrale da parte del FAR della Sicilia Giuseppe Mirabella nei confronti dell'arbitro Alessandra Catania presente alla gara.
2. Con esposto alla FICK, il sig Luca Cecchinelli, tesserato, in data 05/12/2019 lamentava irregolarità di natura regolamentare che sarebbero avvenute in occasione della medesima gara di Augusta, per cui nessun giudice sarebbe stato presente durante la manifestazione sportiva.
3. Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Filippo Cece veniva investito del procedimento n.03/2019 che aveva preso impulso dalle due denunce sopra dette.
4. Con la decisione oggetto del presente reclamo, il Giudice Sportivo Nazionale si pronunciava dichiarando l'irregolarità della gara e la conseguente non omologazione dei risultati del Campionato Regionale Discesa Sprint svoltosi ad Augusta sul fiume San Leonardo del 27/10/2019, con ogni conseguenza.
5. Avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale ha proposto reclamo, tempestivamente l'Avv. Gueli Ottaviano n.q. di Presidente del Comitato Regionale Sicilia Fick, difeso in proprio, dinanzi alla Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello. Il Presidente della Corte Federale d'Appello ha fissato l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 30 gennaio



2020 (ore 14.00) disponendo l'acquisizione da parte della Segreteria della FICK del Fascicolo relativo al procedimento svoltosi avanti al Giudice Sportivo Nazionale. Il reclamo ed il provvedimento di fissazione d'udienza sono stati comunicati, a cura della Segreteria, al reclamante e alle altre parti presenti avanti il Giudice Sportivo Nazionale. Il Presidente altresì incaricava l'Avv Alessandro Gioia, membro della Corte di Appello Federale di assumere il ruolo di relatore.

Il Reclamante affidava le sue doglianze a tre motivi:

- Tardività della segnalazione ex art 35 Regolamento di Giustizia Federale;
- Regolare designazione dell'Arbitro Alessandra Catania;
- Abilitazione dell'Arbitro Alessandra Catania.

6. All'udienza del 30 gennaio 2020 sono comparsi (come da verbale di udienza) l'Avv. Ottaviano Gueli, che ha esposto oralmente le ragioni del reclamante, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

La Corte adita si è riservata di decidere nella camera di consiglio del 14 febbraio 2020.

#### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione reclamata, il Giudice Sportivo Nazionale riteneva provato la mancata designazione della Giuria prevista dal Regolamento degli Ufficiali di Gara FICK all'art 13 e dal Codice di Gara FICK, nella gara di discesa sul fiume S. Leonardo del 27 ottobre 2019 ad Augusta. Il Giudice Sportivo Nazionale traeva la sua convinzione sulla base delle Memorie del Presidente DAC Vitantonio Fornarelli e del FAR Sicilia Giuseppe Mirabella da cui risultava la mancanza della designazione della Giuria per la gara in questione e dal fatto che l'arbitro Alessandra Catania aveva depositato a questo Giudice la convocazione del C.R. Sicilia, ma non quella del FAR.

2. Il Reclamante impugnava la sentenza del Giudice Sportivo Nazionale eccependo in via preliminare la tardività della segnalazione ex art 35 Regolamento di Giustizia Federale, nel merito, deduceva la regolarità della designazione dell'arbitro Alessandra Catania che sarebbe avvenuta oralmente da parte del FAR al Presidente del CR Sicilia e la regolarità dell'abilitazione dell'Arbitro Alessandra Catania dal momento che in Sicilia nessun giudice avrebbe l'abilitazione per arbitrare gare di acqua mossa e che vi sarebbe stato già un precedente ad una gara tenutasi il 10/02/2019.

3. Meritevole d'accoglimento è il Motivo relativo alla tardività della segnalazione ex art 35 Regolamento di Giustizia, il quale assorbe tutti gli altri.

La gara di cui al presente procedimento è stata disputata in data 27 ottobre 2019, ma a ben vedere le segnalazioni alla Federazione sono rispettivamente del 03 dicembre 2019, quella del Sig. Vitantonio Fornarelli e del 05 dicembre 2019 quella del Sig. Giuseppe Mirabella, ben oltre i tre giorni indicati all'art 35 del Regolamento di Giustizia.

Ai sensi dell'art 34 del Regolamento di Giustizia l'avvio del procedimento innanzi al Giudice Sportivo è regolato attraverso due canali, alla lettera a) instaurato d'Ufficio o su impulso del Procuratore Federale, alla lettera b) su istanza del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale.

Ai sensi dell'art 35 del Regolamento di Giustizia l'istanza degli interessati deve essere proposta al Giudice Sportivo **entro il termine di tre giorni dal compimento dell'evento.**



I denunciati, sig.ri Vitantonio Fornarelli e Giuseppe Mirabella, devono essere considerati soggetti interessati, titolari di una situazione giuridicamente protetta dall'ordinamento federale, pertanto certamente, non siamo al cospetto del caso indicato dalla lettera a) dell'art 34 del Regolamento di Giustizia federale.

Si rientra nel caso di cui all'art 34 lettera a) del Regolamento di Giustizia federale quando la notizia della presunta violazione delle norme federali arrivi al Giudice Sportivo Nazionale da parte della Procura Federale o direttamente dagli arbitri presenti in gara che hanno redatto un rapporto disciplinare o che abbiano rilevato la violazione di regolamenti federali.

Icto oculo entrambe le segnalazioni al Giudice Sportivo, che hanno dato origine al procedimento disciplinare impugnato, sono tardive.

Ai sensi dell'art 39 del Regolamento di Giustizia la Corte federale di appello in funzione di Corte Sportiva di Appello, se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata.

Alla luce di quanto sopra detto la sentenza impugnata deve essere annullata per il combinato disposto degli artt 35 e 39 del Regolamento di Giustizia federale.

**P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello in funzione di Corte Sportiva di Appello

Visto il reclamo presentato dall'Avv. Gueli Ottaviano, n.q. di Presidente del Comitato Regionale Sicilia Fick, difeso in proprio;

Vista la regolarità della comunicazione agli interessati della data della udienza;

Visti gli atti del procedimento;

Sentito il reclamante alla udienza del 30 gennaio 2020;

Relatore alla udienza il Giudice Avv. Alessandro Gioia Componente la Corte di Appello Federale;

Definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo e annulla la decisione di primo grado.

Dispone la comunicazione alle parti tramite i loro difensori con posta elettronica certificata.

Si pubblici

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Avv. Prof. Andrea Panzarola (Presidente)

Avv. Prof. Alberto Gambino (Componente)

Avv. Alessandro Gioia (Componente)